

REGOLAMENTO (CEE) N. 3927/92 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1992

che stabilisce alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3760/92 spetta al Consiglio elaborare, in base ai pareri scientifici disponibili, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento;

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che reca principi e norme per la conservazione e la gestione delle risorse vive, all'interno delle zone economiche esclusive degli Stati costieri come pure in alto mare;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, di seguito denominata «convenzione NAFO» è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78 ⁽²⁾ ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979; che la zona di regolamentazione definita consiste nella parte della zona della convenzione che si estende al di là delle regioni nelle quali gli Stati costieri esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca;

considerando che la convenzione NAFO definisce il quadro idoneo per la conservazione e la gestione razionale delle risorse alieutiche onde pervenire ad una loro utilizzazione ottimale e che a tale scopo le parti contraenti si impegnano a realizzare azioni comuni;

considerando che, in base al parere scientifico disponibile, è opportuno limitare le catture di talune specie in alcune parti della zona di regolamentazione; che, a norma degli

articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per stock o gruppo di stock, la parte disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate e ripartire tra gli Stati membri la parte disponibile per la Comunità;

considerando che, per garantire la conservazione e lo sfruttamento equilibrato delle risorse alieutiche, occorre definire misure tecniche di conservazione, in particolare per quanto concerne le dimensioni delle maglie, le percentuali delle catture accessorie e le taglie autorizzate dei pesci;

considerando che, per consentire il controllo delle catture provenienti da risorse della zona di regolamentazione, integrando al tempo stesso le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 ⁽³⁾, è necessario definire alcune misure di controllo specifiche, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione delle catture, la comunicazione delle informazioni, il collocamento delle reti non autorizzate, le informazioni e l'assistenza relative alla conservazione o alla trasformazione del pescato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività dei pescatori comunitari che catturano e conservano a bordo pesce proveniente da risorse della zona di regolamentazione, nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nella convenzione NAFO.

2. Allo scopo di garantire attraverso azioni comuni delle parti contraenti la conservazione e la gestione razionale delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione e quindi la loro utilizzazione ottimale; il presente regolamento stabilisce:

— limitazioni delle catture,

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 1).